LINFORMATORE AGRANDO



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

NOTA DI CHIARIMENTO DEL MINISTERO

Ruoli e costi dei Caa senza più segreti

Il Mipaaf ha stabilito come i Centri di assistenza agricola devono conformarsi alle regole del decreto 2008 tese a dare trasparenza ed efficacia al loro funzionamento

l ruolo, il funzionamento, i confini dell'attività dei Caa e il relativo costo per gli agricoltori sono oggetto da tempo di polemiche e di interpretazioni dubbiose. A portare un po' di chiarezza sono intervenute alcune recenti disposizioni da parte del legislatore, del Mipaaf e dell'organismo pagatore della Lombardia, sulle quali è utile

Il decreto Milleproroghe, ovvero la legge 26-2-2011, n. 10 di conversione con modificazioni del decreto legge 29-12-2010, n. 225, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26-2-2011-Supplemento ordinario n. 53, ha stabilito che i Centri di assistenza agricoli, i cosiddetti Caa, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del ministro delle politiche agricole 27-3-2008 (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7-5-2008) entro il 31-3-2011.

Bisogna mettersi in regola

Con questa decisione sono finiti i tempi delle proroghe riconosciute alle strutture di servizio a disposizione degli agricoltori per gestire i rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario mettersi in regola.

In vista della scadenza dei termini di adeguamento, il Mipaaf ha redatto una nota di chiarimento pubblicata sul proprio sito Internet e su quello di Agea, con la quale ha fornito delucidazioni su come applicare il decreto ministeriale del 2008 e come i Caa devono conformarsi alle nuove regole tendenti a standardizzare e conferire trasparenza ed efficacia al loro funzionamento.

Prima di entrare nel dettaglio dei chiarimenti forniti, è opportuno ricordare che i Caa sono soggetti privati ai quali Agea delega i compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole e, previo mandato scritto del titolare dell'azienda, predispongono, validano e inviano agli organismi pagatori le istanze di erogazione degli incentivi, dei premi e delle indennità (ad esempio la domanda unica annuale della pac e le istanze sulle misure del Psr).

Cosa dice il Ministero

La nota ministeriale ha dunque stabilito quanto segue.

- I locali dove si svolge l'attività dei Caa devono essere ubicati in unità immobiliari accatastate come ufficio e risultare conformi alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre devono essere adibiti esclusivamente all'attività di assistenza agricola (Caa e Caf), essere facilmente accessibili e disporre di una dotazione informatica e telematica adeguata.
- I responsabili della sede dipendenti dei Caa devono essere di comprovata esperienza e affidabilità, il che significa possedere un diploma, o una laurea attinente alle materia agricole, oppure avere partecipato a corsi di formazione professionale attinenti. I responsabili devono possedere un'esperienza professionale di almeno due anni nel settore specifico dell'assistenza in agricoltura.
- Il bilancio annuale del Caa deve essere certificato da parte di una società di



L'organismo pagatore della Lombardia ha chiarito che la compilazione della domanda pac deve essere effettuata dai Caa a titolo gratuito

revisione abilitata ovvero dalla funzione della revisione interna, rispettando i requisiti dell'Associazione italiana internal auditor. La certificazione di bilancio va presentata all'Agea che esegue i previsti controlli di conformità. Non è ammissibile la sostituzione della funzione di revisione interna del bilancio di esercizio con la certificazione UNI ISO 9001 2008

• Infine, per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il Mipaaf ha chiarito che gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori dei Caa non sono in situazione di incompatibilità qualora detti soggetti siano titolari di rapporti organici con enti pubblici (ad esempio consiglieri della Camera di commercio), ricoprano cariche pubbliche elettive, siano legati agli enti pubblici tramite rapporti riconducibili a contratti d'opera non in conflitto con le attività del Caa.

Tariffazione

Da ultimo, di un certo interesse è la nota diffusa dall'organismo pagatore lombardo, con la quale si è chiarito che una serie di attività erogate dai Caa agli agricoltori che hanno conferito loro il mandato di rappresentanza rimane a titolo gratuito. Tra queste rientra la compilazione della domanda della pac. Tuttavia, ci sono dei servizi aggiuntivi, eventualmente richiesti dagli agricoltori, per i quali il Caa può legittimamente chiedere un compenso (tariffazione). A riguardo la nota dell'organismo pagatore lombardo cita: la modulistica di analisi dati, il supporto alla predisposizione delle dichiarazioni, l'accesso alle banche dati a pagamento, gli estratti catastali, le eventuali consulenze specifiche.

Tali attività sono fuori della convenzione e di conseguenza i Caa possono applicare appositi tariffari, definiti con una propria autonomia gestionale.

La Carta dei servizi del Caa deve quindi informare gli utenti agricoltori, specificando i servizi gratuiti e quelli a pagamento.